

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

RACCOLTA DI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha affrontato in più volte esaminato sia questioni di costituzionalità attinenti direttamente all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero, sia questioni di costituzionalità relative ad altre disposizioni del D. Lgs. 286/98 connesse però alle disposizioni relative al citato obbligo di traduzione.

In particolare la Corte ha statuito che l'art. 13, comma 8 del decreto legislativo 286/1998, che prevede il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso il decreto di espulsione, deve essere interpretato tenendo in considerazione l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione pertanto nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di espulsione - in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto - non deve ritenersi decorso il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento (Corte cost., sentenza 16-06-2000, n. 198 e Corte cost., sentenza 16-06-2000, n. 227).

La Corte ha quindi evidenziato che Se si tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali - per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 8 D. Lgs. 286/98 nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto ma ha evidenziato che "se si tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali - per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato".

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La Corte si è altresì pronunciata su questioni di costituzionalità direttamente connesse all'obbligo di traduzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento e alle disposizioni del D. Lgs. 286/98 ed in particolare a quanto previsto dall'13 comma 7 nella parte in cui prevede che il provvedimento può essere comunicato al cittadino straniero anche previa traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, e non necessariamente nella lingua madre del destinatario (Corte cost., ordinanza 21-11-2006, n. 388 e Corte cost., sentenza 21-07-2004, n. 257 11).

La Corte ha tuttavia respinto le questioni di costituzionalità, dichiarandole come manifestamente infondate o inammissibili, in quanto le previsioni contenute nel D. Lgs. 286/98 relative all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero "in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola", rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

La valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero.

ART. 13, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 1998 –
MANCATA PREVISIONE OPPOSIZIONE TARDIVA AVVERSO DECRETO
PREFETTIZIO DI ESPULSIONE PRIVO DI TRADUZIONE - VIOLAZIONE
ARTICOLI 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE – POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA
CONFORME AL DETTATO COSTITUZIONALE – NON DECORRENZA DEL
TERMINE IN CASO DI IGNORANZA SENZA COLPA DEL PROVVEDIMENTO
DI ESPULSIONE PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI TRADUZIONE
DELL'ATTO – INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE.....3

Corte cost., sentenza 16-06-2000, n. 198..... 4
Corte cost., sentenza 22-06-2000, n. 227..... 6

ARTT. 13 COMMA 7 E 14 COMMA 5-BIS D. LGS. 286/98 – MANCATA
PREVISIONE OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO NELLA
LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO OVVERO IN UNA LINGUA A LUI
CONOSCIUTA – PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TRADURRE IL
PROVVEDIMENTO IN INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO –VIOLAZIONE
ARTT. 3 E 13 COST. ER ART. 27 COST. – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

COSTITUZIONALE – NECESSITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DI VERIFICARE SE L'ATTO HA RAGGIUNTO O MENO LO SCOPO PER IL QUALE È PREORDINATO ED IN PARTICOLARE SE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE SIA STATO TRADOTTO IN UNA LINGUA CONOSCIUTA O CONOSCIBILE DALLO STRANIERO – POSSIBILITÀ DI TRARNE CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO PENALE - INFONDATEZZA.....8

Corte cost., ordinanza 21-11-2006, n. 388..... 8
Corte cost., sentenza 21-07-2004, n. 257.....12

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394, COME SOSTITUITO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334 – CONTRASTO CON ART. 24 COMMA 2 E 3 COST. – INAMMISSIBILITÀ.....18

Corte cost., Ord., 06-06-2008, n. 19718
Corte cost., Ord., 09-02-2007, n. 3721

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – ART. 16 COMMA 5 E SEGUENTI D. LGS. 286/98 – VIOLAZIONE ARTT. 2 (E 13), 3, 27 COST. E ART. 111 PRIMO E SECONDO COMMA – INFONDATEZZA – NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ESPULSIONE DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 5 E SS. D. LGS. 286/98 – APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE ALLO STRANIERO IL DECRETO DI ESPULSIONE TRADOTTO IN UNA LINGUA DA LUI CONOSCIUTA, OVVERO, OVE NON SIA POSSIBILE, IN FRANCESE, INGLESE O SPAGNOLO22

Corte cost., Ord., 23-12-2004, n. 42222
Corte cost., Ord., 15-07-2004, n. 22626

ART. 13, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 1998 – MANCATA PREVISIONE OPPOSIZIONE TARDIVA AVVERSO DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE PRIVO DI TRADUZIONE - VIOLAZIONE ARTICOLI 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CONFORME AL DETTATO COSTITUZIONALE – NON DECORRENZA DEL TERMINE IN CASO DI IGNORANZA SENZA COLPA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI TRADUZIONE DELL'ATTO – INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'art. 13, comma 8 del decreto legislativo 286/1998 deve essere interpretato tenendo in considerazione l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione pertanto nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di espulsione - in particolare per l'inosservanza

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

dell'obbligo di traduzione dell'atto – non deve ritenersi decorso il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento.

Corte cost., sentenza 16-06-2000, n. 198

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal Pretore di Modena nel procedimento civile tra Igbino Grace Igbiniken e il Prefetto di Modena, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto.

2. La questione non è fondata.

In base alla prospettazione del rimettente, il termine di cinque giorni, fissato per il reclamo dal citato art. 13, comma 8, si consumerebbe anche nel caso in cui il decreto di espulsione non sia portato a conoscenza dell'interessato ovvero gli sia comunicato in modo non intelligibile, perché - come si verifica nella vicenda de qua - privo di traduzione.

Così interpretata, la norma lederebbe l'art. 24 della Costituzione. Ma questa lettura della disciplina, dalla quale muove il rimettente, non è l'unica consentita.

Al riguardo si deve premettere che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 dispone che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti". Anche allo straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresì dal Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, ove all'art. 13 si stabilisce che "uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine". Principio analogo è poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

È da considerare, altresì, che il diritto a un riesame del provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti illegittimamente sul territorio nazionale, come testimonia la lettera dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ov'è ripresa la formula, contenuta nell'art. 2, comma 1, dello straniero "comunque presente [...] nel territorio dello Stato".

Il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero presuppone, dunque, che qualsiasi atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione, diretto a incidere sulla sua sfera giuridica, sia concretamente conoscibile. Ciò vuol dire, con specifico riferimento al decreto di espulsione, che questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue che - per essere le più diffuse - si possano ritenere probabilmente più accessibili dal destinatario. A tali principi si è del resto conformato il legislatore, statuendo, all'art. 13, comma 7, che "il decreto di espulsione [...] nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

3. Lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato.

Ora, va ricordato il principio - che si rinviene nel sistema e ispira le singole disposizioni positive - secondo cui ogni qual volta la legge fissa un termine perentorio, prevedendone la decorrenza dal compimento di un determinato atto, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato dal rispetto di esso.

La traduzione del decreto di espulsione è dunque preordinata ad assicurare la sua effettiva conoscibilità; e questa è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.

4. - Ciò premesso, è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella vicenda in esame possa considerarsi conseguito lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza dell'interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità. Sarà il giudice "a quo", in particolare, a valutare se l'omessa traduzione impedisca, ai sensi dell'art. 13, comma 7, il decorso del termine perentorio di cinque giorni per l'impugnazione, o se l'espellendo, malgrado la mancanza di traduzione, abbia comunque avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, secondo quanto dimostrato, in ipotesi, dalla Pubblica Amministrazione.

Risulta chiaro da quanto si è detto che l'art. 13, comma 8, non deve essere letto necessariamente nel senso proposto dal rimettente. Infatti, l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di espulsione - in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto - debba ritenersi non decorso il termine: possibilità interpretativa, questa, che non è esclusa dal tenore letterale della disposizione in esame. Onde non vi è lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Corte cost., sentenza 22-06-2000, n. 227

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1998 dal Pretore di Padova sul ricorso proposto da Tania Catarama contro il Prefetto di Padova, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Il Pretore di Padova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale stabilisce che "avverso il decreto di espulsione [dello straniero dal territorio dello Stato, nei casi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo] può essere presentato [...] ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto [...]". Il giudice rimettente ritiene che tale disposizione violi il diritto di azione in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione in quanto non prevede, per il caso in cui il decreto stesso, non essendo stato tradotto nella lingua madre dell'interessato, non sia stato da questi adeguatamente compreso, la rimessione in termine dell'interessato o la proroga del termine stesso.

2. - La questione non è fondata.

Il diritto di azione in giudizio contro atti della Pubblica Amministrazione presuppone ovviamente la conoscibilità del loro contenuto e, di tale conoscibilità, l'uso di una lingua comprensibile all'interessato è evidentemente condizione necessaria. È per questa ragione che l'art. 11, comma 7, della legge n. 40 del 1998 (ora art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce che il decreto di espulsione è comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'art. 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Tale disciplina corrisponde largamente, nell'inevitabile limite del possibile, all'esigenza di porre l'interessato nella condizione di conoscere il contenuto del provvedimento che lo riguarda, affinché egli possa eventualmente mettere in atto gli strumenti che l'ordinamento prevede per la difesa dei suoi diritti (commi 9, 10 e 11 dell'art. 11 in questione).

Il sistema legislativo è così costruito sulla garanzia della piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia necessaria all'effettività del diritto di difesa in giudizio, secondo l'art. 24 della Costituzione, nonché secondo varie disposizioni di accordi internazionali in materia ai quali l'Italia ha aderito (v. art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, protocollo adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98; art. 13 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881). Sulla premessa di tale conoscibilità, vale il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso, previsto dalla disposizione impugnata. Il caso eccezionale in cui la premessa non si realizza, non essendo stata compresa la lingua impiegata, sta fuori della portata della disposizione impugnata. La mancata previsione di rimedi per ovviare a tale situazione non significa affatto - come invece presuppone il giudice rimettente nel proporre la questione di costituzionalità - che essa debba ricadere nella disciplina del termine previsto a pena di decadenza. Se si tiene ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia conoscibile, affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali - per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

ARTT. 13 COMMA 7 E 14 COMMA 5-ter D. LGS. 286/98 – MANCATA PREVISIONE OBBLIGO DI TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO NELLA LINGUA MADRE DELL'INTERESSATO OVVERO IN UNA LINGUA A LUI CONOSCIUTA – PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TRADURRE IL PROVVEDIMENTO IN INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 13 COST. ER ART. 27 COST. – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NECESSITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DI VERIFICARE SE L'ATTO HA RAGGIUNTO O MENO LO SCOPO PER IL QUALE È PREORDINATO ED IN PARTICOLARE SE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE SIA STATO TRADOTTO IN UNA LINGUA CONOSCIUTA O CONOSCIBILE DALLO STRANIERO – POSSIBILITÀ DI TRARNE CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO PENALE - INFONDATEZZA

Le previsioni contenute nel D. Lgs. 286/98 relative all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero "in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola", rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

La valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero.

Corte cost., ordinanza 21-11-2006, n. 388

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco, iscritta al n. 997 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco - con ordinanza in data 17 giugno 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

che il rimettente procede nelle forme del giudizio direttissimo, subito dopo aver provveduto in ordine alla convalida dell'arresto di un cittadino straniero, eseguito nella flagranza del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, il difensore dell'arrestato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., essendo previsto che l'ordine di allontanamento impartito dal questore possa essere comunicato al cittadino straniero anche previa traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, e non necessariamente nella lingua madre del destinatario;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, avendo accertato che l'arrestato, di nazionalità russa, non conosce lingue diverse dalla propria, e quindi non ha potuto comprendere l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Napoli, che gli è stato comunicato previa traduzione nelle tre lingue sopra indicate;

che, pertanto, il rimettente censura la disposizione contenuta nel comma 5-ter del citato art. 14, in quanto configura la fattispecie di reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato prescindendo dall'effettiva conoscenza da parte del cittadino straniero del contenuto del provvedimento emesso dal questore;

che, infatti, il procedimento di comunicazione degli atti concernenti l'espulsione, previsto dall'art. 13, comma 8 (recte: comma 7), del medesimo decreto, consente che tali atti siano comunicati previa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario, ovvero «ove non sia possibile», in lingua francese, inglese o spagnola, essendo queste le lingue maggiormente diffuse;

che il giudice a quo, richiamando implicitamente l'art. 27 Cost., sottolinea come l'esatta comprensione del provvedimento emanato dal questore costituisca un requisito indispensabile ai fini della astratta configurabilità del reato, sotto il profilo della sussistenza della colpa, elemento psicologico minimo richiesto per i reati contravvenzionali come quello in esame;

che, invece, ad avviso del rimettente, la comunicazione del predetto provvedimento previa traduzione in una delle tre lingue maggiormente diffuse, consentita dalla clausola di salvezza contenuta nell'inciso «ove non sia possibile» del citato art. 13, comma 8 (recte: comma 7), non garantirebbe la comprensione del contenuto del provvedimento di espulsione e delle gravi conseguenze connesse al relativo inadempimento, con violazione del diritto di difesa del destinatario;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che, inoltre, a parere del giudice a quo, essendo rimessa agli uffici di questura, senza obbligo di motivazione, la scelta tra la comunicazione - previa traduzione nella lingua madre del destinatario - e l'utilizzo del criterio residuale - con traduzione del provvedimento in una delle tre lingue più diffuse -, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, per la irragionevole disparità di trattamento che si determina tra i cittadini stranieri presenti nelle diverse province dello Stato;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, la difesa dell'arrestato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell'art. 13 Cost.;

che il giudice a quo considera tale eccezione rilevante, «in quanto sollevata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto», e non manifestamente infondata, avendo le disposizioni censurate introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di arresto obbligatorio a fronte di una condotta che non denota pericolosità e che integra un reato soltanto contravvenzionale, per il quale non è consentita l'applicazione di misure cautelari;

che, pertanto, secondo il rimettente, la temporanea limitazione della libertà personale, che si realizza a seguito dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero il quale si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter, in quanto ab origine carente del carattere anticipatorio e sostitutivo dell'intervento dell'autorità giudiziaria, avverrebbe al di fuori dei limiti fissati dall'art. 13, secondo comma, Cost.;

che, infine, a parere del giudice a quo, le disposizioni indicate sarebbero censurabili anche con riferimento alla previsione dell'obbligatorietà del rito direttissimo, in quanto, sottraendo al pubblico ministero il potere di scegliere se procedere o non con tale rito «a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall'art. 450 cod. proc. pen.», violerebbero il parametro dell'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento «tra chi viene arrestato per uno dei delitti per cui l'arresto è obbligatorio o consentito, ovvero viene fermato ex art. 384 cod. proc. pen.» ed il cittadino straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore, e sia quindi perseguibile ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente, all'esito dell'udienza, non ha convalidato l'arresto del cittadino straniero ed ha, quindi, sollevato la questione di legittimità costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio.

Considerato che il Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che prevede l'arresto obbligatorio dello straniero che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo) - dopo aver negato la convalida dell'arresto ed ordinato la rimessione in libertà dell'arrestato, con ciò esauendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialità (ex plurimis, ordinanze n. 370 del 2005, n. 405 del 2004 e n. 215 del 2003);

che la questione di legittimità costituzionale riguardante la norma che stabilisce l'obbligatorietà del rito direttissimo - art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 - non è sorretta da alcuna motivazione in ordine all'asserita irragionevole disparità di trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico;

che deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità della questione di cui sopra, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 161 del 2006 e n. 212 del 2005);

che la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, concerne la configurazione del reato di trattenimento del cittadino straniero sul territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del questore, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, in quanto la fattispecie prescinderebbe dall'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario, in ragione della previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo citato, la quale stabilisce che gli atti concernenti l'espulsione siano comunicati all'interessato, «unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola»;

che il giudice a quo ritiene che l'esatta comprensione, da parte dello straniero, del provvedimento di espulsione sia un requisito indispensabile perché possa configurarsi l'elemento psicologico del reato;

che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte, la quale ha rilevato che spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto, affermando che questi ultimi «devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero» (sentenza n. 257 del 2004);

che, non essendovi motivi per discostarsi dalla citata decisione, la questione di cui sopra deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nelle

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

parti riguardanti l'arresto obbligatorio e l'obbligatorietà del rito direttissimo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco - con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, in relazione all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prescrive l'obbligatoria traduzione dell'ordine di espulsione dello straniero in una lingua conosciuta dallo stesso, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Torre del Greco - con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Corte cost., sentenza 21-07-2004, n. 257

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7 e 14, comma 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, del 13 marzo 2003 dal Tribunale di Pescara, del 31 marzo 2003 dal Tribunale di Milano e del 22 maggio 2003 dal Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn. 172, 361, 449 e 870 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 25, 28 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il giudice relatore Fernanda Contri.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con ordinanza emessa il 3 dicembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti, in base ad elementi certi, a lui conosciuta, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Il giudice a quo è investito del giudizio nei confronti di uno straniero, arrestato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, osserva che la disposizione impugnata, nel prevedere che il decreto di espulsione possa essere notificato al cittadino extracomunitario anche se redatto in una lingua diversa da quella conosciuta (e cioè in inglese, francese o spagnolo), introduce una presunzione iuris et de iure in materia di libertà personale, nella quale le

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

presunzioni non sono ammesse, entrando esse in conflitto con i principi di legalità e tassatività della legge penale. In base a detta presunzione di conoscenza, prosegue l'ordinanza, vi è la possibilità che una persona venga arrestata e sottoposta a restrizione della libertà personale senza che la stessa abbia cognizione precisa dei motivi del provvedimento e delle disposizioni di legge violate, in quanto l'esistenza del reato dipende dal non aver adempiuto le prescrizioni di un atto amministrativo redatto in una lingua non conosciuta.

Sempre secondo il giudice a quo, ritenere che lo straniero possa comprendere il significato di un atto di tale importanza solo perché lo stesso è stato redatto in una delle lingue più diffuse costituisce una presunzione inammissibile in diritto penale ed in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), legalità (art. 13 Cost.) e tassatività della legge penale.

Ad avviso del rimettente occorre considerare l'ipotesi di scuola di un decreto di espulsione notificato ad un non vedente, indipendentemente dalla sua lingua o nazionalità, senza che l'atto venga preventivamente tradotto in caratteri a lui comprensibili e cioè in alfabeto braille; in tal caso non sarebbe possibile presumere che egli ne abbia avuto ugualmente cognizione, magari perché gli è stato letto e tradotto oralmente nella sua lingua madre. Allo stesso modo, sempre secondo il rimettente, si deve ritenere che ai fini dell'applicazione di norme che prevedono la restrizione della libertà personale come conseguenza diretta della violazione di disposizioni contenute in provvedimenti dell'autorità, vi è la necessità che l'interessato abbia compreso pienamente le prescrizioni contenute nell'atto notificatogli.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Secondo l'Avvocatura, l'esigenza di porre lo straniero nella condizione di conoscere il contenuto del provvedimento di espulsione viene soddisfatta dalla previsione della traduzione in una lingua dallo stesso conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile (ad es. quando manchi l'individuazione del paese di provenienza dello straniero o delle lingue a lui note, ovvero in caso di lingua rara o per il comportamento reticente dell'interessato), con la traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Dopo aver ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 227 del 2000, ha affermato che la garanzia della effettiva conoscibilità dell'atto viene assicurata, "nell'inevitabile limite del possibile", dalla traduzione nella lingua conosciuta o comunque in una delle lingue internazionalmente più diffuse e più accessibili al destinatario, la difesa erariale ricorda come tale previsione soddisfi le condizioni previste anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 e dall'art. 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Sottolinea ancora l'Avvocatura che la traduzione deve essere fatta nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero, e non in quella nazionale del Paese di provenienza, ciò al fine di consentirgli di esercitare in concreto il suo diritto di difesa e di contestare il contenuto di un provvedimento che egli abbia potuto comprendere.

Sempre secondo la difesa erariale, la stessa permanenza dello straniero sul territorio italiano costituirebbe indizio della possibilità per lo stesso di capire il significato del provvedimento di espulsione, ciò che non costituisce, come invece ritiene il rimettente, una presunzione iuris et de iure di conoscenza, quanto una

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

mera presunzione iuris tantum, suscettibile di essere confutata attraverso l'esercizio del diritto di difesa.

3. - Con due ordinanze di contenuto identico, emesse rispettivamente il 13 marzo 2003 ed il 22 maggio 2003, il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui limita la necessità di tradurre l'ordine di espulsione in una lingua conosciuta allo straniero, consentendo la traduzione in una lingua - inglese, francese o spagnolo - non conosciuta dall'intimato, per violazione dell'art. 27 Cost.

In entrambi i giudizi il rimettente è investito della decisione sulla convalida dell'arresto, per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, di due cittadini stranieri ai quali era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica di decreti di espulsione redatti in italiano e tradotti in inglese, lingua che i due arrestati (assistiti all'udienza da interpreti madrelingua) dichiaravano di non conoscere.

Secondo il giudice a quo, nei casi in esame nulla consente di affermare che il questore che ha emesso l'intimazione abbia omesso la traduzione nelle lingue conosciute dagli arrestati; al contrario gli atti acquisiti fanno ritenere che la scelta della traduzione nella lingua inglese sia stata fatta nell'esercizio legittimo di una specifica facoltà attribuita dalla legge all'autorità amministrativa, quando ricorrano condizioni di pratica impossibilità di traduzione nella lingua materna.

Ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata viola l'art. 27 Cost. poiché, in contrasto col principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, consente la formulazione dell'ordine amministrativo la cui violazione concreta il reato, pur quando la comprensione del significato dell'intimazione e delle conseguenze della sua violazione è preclusa allo straniero.

4. - È intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che, dalla sintetica esposizione contenuta nelle due ordinanze, non si ricavano elementi atti a collegare la disposizione impugnata con i profili di violazione dell'art. 27 Cost., dal momento che gli stranieri arrestati non rispondono né per fatti altrui, né per fatti loro estranei, ma della violazione di un provvedimento che è stato loro comunicato in una lingua comunque facilmente traducibile.

Rileva ancora la difesa erariale che lo straniero colpito da ordine di espulsione ha la possibilità di adire direttamente il Tribunale, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per far valere in quella sede anche l'eventuale vizio di forma relativo alla comunicazione del provvedimento e che la conseguenza dell'inosservanza dell'ordine resta sempre e soltanto l'espulsione, sia pure aggravata dal trasferimento coattivo alla frontiera.

Quanto alla scelta del legislatore di non estendere a tutti gli idiomi della terra la traduzione degli atti relativi agli stranieri, la stessa deriva da evidenti ragioni pratiche; il legislatore ha trovato un "equilibrato compromesso" indicando le lingue maggiormente diffuse a livello mondiale, scelta questa non solo italiana, se si considera la proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione europea, che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo, il cui art. 5 prevede obblighi di informazione per iscritto e, "per quanto possibile", in una lingua che il richiedente comprende.

5. - Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, e dell'art. 14, comma

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

5-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prescrivono la traduzione nella lingua del destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione e del provvedimento del questore che intima l'allontanamento, per violazione dell'art. 24 Cost.

Il rimettente è investito del giudizio di convalida dell'arresto di un cittadino ucraino che si è reso inadempiente all'ordine del questore che gli intimava di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, provvedimento che era stato tradotto in inglese, lingua che l'arrestato sostiene di non conoscere, avendo egli una limitata conoscenza solo della lingua francese.

Il giudice a quo, dopo aver descritto la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e dopo aver riportato parte della motivazione della sentenza della Corte n. 198 del 2000, rileva che la legge n. 189 del 2002 ha modificato profondamente la disciplina dell'espulsione dello straniero, facendo seguire all'inottemperanza dell'ordine di allontanamento una sanzione penale.

Secondo il rimettente il principio della concreta conoscibilità da parte dell'interessato degli effetti del provvedimento espulsivo va inteso in modo rigoroso, ciò che implica la traduzione del provvedimento nella lingua del destinatario, non essendo sufficiente il ricorso, in caso di impossibilità, alle lingue più diffuse.

Ad avviso del giudice a quo, le conseguenze penali dell'inottemperanza al provvedimento fanno sì che l'omessa previsione dell'obbligo di traduzione integri la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in quanto l'interessato potrebbe subire conseguenze penali anche senza colpa.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Milano osserva che nel procedimento a quo non sarebbe possibile riconoscere la buona fede e la non colpevolezza dell'imputato sul solo presupposto che non egli non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di espulsione.

6. - Anche in questo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata.

Osserva l'Avvocatura che il diritto di difesa costituzionalmente garantito non viene conculcato, in quanto allo straniero viene richiesto unicamente di informarsi del contenuto di un provvedimento che lo riguarda e che gli viene comunicato in una lingua facilmente traducibile, tanto che il suo comportamento colposo ben può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dalla legge.

Secondo la difesa erariale la scelta del legislatore di non estendere l'obbligo di traduzione in tutte le lingue deriva da incontestabili e giustificate ragioni pratiche, pervenendo ad un equilibrato compromesso tra esigenze di conoscenza e adozione delle lingue maggiormente diffuse a livello mondiale.

Inoltre, l'amministrazione si troverebbe in estrema difficoltà se fosse prevista la redazione di un atto, per sua natura urgente, in lingue per le quali non esistono, in ipotesi, traduttori facilmente disponibili.

Ricorda infine l'Avvocatura che la scelta del legislatore italiano trova conferma nella proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione europea recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo che prevede obblighi di informazione scritta e, "per quanto possibile", in una lingua compresa dal richiedente.

Motivi della decisione

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

1. - Tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l'obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti dallo stesso effettivamente conosciuta, e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola.

Secondo il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, la disposizione viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione, prevedendo un'inammissibile presunzione di conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui è redatto il provvedimento di espulsione, in contrasto con quanto contenuto nei principi di eguaglianza, legalità e tassatività che presiedono alla legge penale.

Per il Tribunale di Pescara la disposizione impugnata viola l'art. 27 Cost., perché consente che il provvedimento di espulsione, dalla cui violazione discende un illecito penale, sia fonte di responsabilità penale anche quando è certo che la comprensione del significato dell'intimazione è preclusa allo straniero per ragioni linguistiche.

Il Tribunale di Milano, oltre a censurare la disposizione citata, dubita della legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 5-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prescrive la traduzione del provvedimento del questore che intima l'allontanamento, entro cinque giorni, dal territorio nazionale, nella lingua effettivamente conosciuta dall'intimato, per violazione dell'art. 24 Cost.; secondo il rimettente l'omessa previsione dell'obbligo di traduzione in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero impedisce a questi l'esercizio del diritto di difesa e può consentire che dalla condotta discendano conseguenze penali anche senza colpa.

2. - Tutte le ordinanze di rimessione censurano, sotto profili in parte diversi, disposizioni eguali o connesse del D.Lgs. n. 286 del 1998; i giudizi di legittimità costituzionale vanno quindi riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. - Preliminarmente, sotto il profilo dell'ammissibilità, va rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, risulta priva di un'idonea descrizione della fattispecie concreta; in particolare, il rimettente non dà atto né della nazionalità né della lingua madre dello straniero, non precisa se questi sia, in ipotesi, nella condizione di comprendere un'altra lingua fra quelle indicate dalla disposizione impugnata (inglese, francese o spagnola), né precisa in quale lingua sia stato tradotto il provvedimento di espulsione dalla cui violazione discenderebbe il reato contestato.

Questa Corte ha più volte affermato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza, o che contengono un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta all'esame del giudice a quo, non consentono un'adeguata valutazione della rilevanza e sono quindi inammissibili (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 293 del 2003, n. 141 del 2003 e n. 61 del 2002).

La questione sollevata dal Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

4. - Le censure svolte nelle altre ordinanze, del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Milano, si appuntano sulla ritenuta necessità che il provvedimento di espulsione, che viene comunicato allo straniero unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, venga sempre tradotto in una lingua da questi effettivamente conosciuta. Secondo i rimettenti non sarebbe sufficiente, in caso di impossibilità di traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero,

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'utilizzazione di una delle lingue maggiormente diffuse previste dalla legge (francese, inglese o spagnola), perché in tal caso si determinerebbe la presunzione di conoscenza dell'atto amministrativo, dalla cui violazione discende la commissione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

5. - Le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.

Le previsioni legislative di cui alle disposizioni censurate, relative all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero "in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola", rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

Le disposizioni impugnate si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, e l'art. 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari redatti nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dallo stesso interessato.

La valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, già chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi, senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza del suo esatto contenuto, ha affermato che "è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella vicenda in esame possa considerarsi conseguito lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza dell'interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità" (sentenza n. 198 del 2000). Ed ancora che, ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia effettivamente conoscibile, "affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali - per l'ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell'atto non abbia comunque raggiunto lo scopo - hanno ritenuto l'inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato" (sentenza n. 227 del 2000).

Nel confermare tale precedente orientamento questa Corte ritiene che spetti ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando dei loro poteri, anche ufficiosi, di accertamento, verificare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero. E ancora che, effettuate tali valutazioni, i giudici traggano le debite conseguenze, alla luce dei principi dell'ordinamento, in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, del medesimo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

**QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3,
COMMA 3, DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394, COME SOSTITUITO
DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334 – CONTRASTO CON ART. 24
COMMA 2 E 3 COST. – INAMMISSIBILITÀ**

Corte cost., Ord., 06-06-2008, n. 197

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), promossi con due ordinanze del 23 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Palermo, sui ricorsi proposti da A. A. e da C. D. J. nei confronti del Prefetto di Palermo, iscritte ai nn.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

832 e 833 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo, con due ordinanze di identico contenuto depositate il 23 ottobre 2006, nel corso di giudizi di impugnazione di decreti di espulsione emessi, rispettivamente, nei confronti di A. A., cittadino tunisino, e di C. D. J., cittadino rumeno, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che, in punto di fatto, il rimettente rileva che i provvedimenti impugnati sono stati redatti senza l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dai predetti cittadini, assistenza prevista dal rinvio contenuto nell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al comma 8 del medesimo articolo;

che, in particolare, la disposizione censurata prevede che, nel caso in cui il destinatario del decreto di espulsione non comprenda la lingua italiana questo sia «accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato»;

che nel caso di specie, a parere del rimettente, il Prefetto, nel giustificare la traduzione del proprio provvedimento in lingua francese con il mancato immediato reperimento dell'interprete, avrebbe eluso la ratio delle norme citate, le quali non fanno alcun riferimento alla possibilità o meno di reperire immediatamente personale tecnico idoneo alla traduzione, con la conseguenza che i decreti di espulsione impugnati sarebbero in contrasto con l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, preliminarmente, l'Avvocatura rileva che la norma censurata ha natura regolamentare e, pertanto, non può essere oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, avendo, comunque, il rimettente omissivo qualsiasi

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata la quale, peraltro, si fonda su vizi formali degli atti impugnati nei giudizi principali;

che, quanto al merito, l'Avvocatura ritiene che la norma censurata non solo non lede il diritto di difesa dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione ma, anzi, si pone a tutela di tale diritto, prevedendo la redazione dell'atto in una lingua comprensibile allo straniero.

Considerato che il Giudice di pace di Palermo, con due ordinanze di identico contenuto, dubita, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che le ordinanze di rimessione propongono identica questione, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare e, pertanto, sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****Corte cost., Ord., 09-02-2007, n. 37**

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, sul ricorso promosso da G. A. contro il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 gennaio 2006, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Palermo nei confronti di G.A., cittadina cinese, la quale ha dichiarato di non averne compreso il significato in quanto redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua a lei conosciuta;

che il Prefetto ha motivato la mancata nomina dell'interprete con l'impossibilità di reperirlo nell'immediatezza; motivazione questa che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il rimettente, l'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999, si limita a prevedere che, se lo straniero destinatario di uno degli atti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non comprende la lingua italiana, il provvedimento a lui diretto deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione, in una delle altre lingue indicate dalla norma, senza che assuma rilevanza la circostanza della immediata o meno reperibilità del suddetto personale.

Considerato che il Giudice di pace di Palermo dubita, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che tale censura è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – ART. 16 COMMA 5 E SEGUENTI D. LGS. 286/98 – VIOLAZIONE ARTT. 2 (E 13), 3, 27 COST. E ART. 111 PRIMO E SECONDO COMMA – INFONDATEZZA – NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ESPULSIONE DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 5 E SS. D. LGS. 286/98 – APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICARE ALLO STRANIERO IL DECRETO DI ESPULSIONE TRADOTTO IN UNA LINGUA DA LUI CONOSCIUTA, OVVERO, OVE NON SIA POSSIBILE, IN FRANCESE, INGLESE O SPAGNOLO

Corte cost., Ord., 23-12-2004, n. 422

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari con ordinanze in data 8 agosto 2003, iscritte ai numeri da 1002 a 1004 del registro ordinanze del 2003, e 11 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell'anno 2003 e numero 8, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico tenore il Magistrato di sorveglianza di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 (e 13), 3, 27 Cost., terzo comma, e art. 111 Cost., primo e secondo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione agli artt. 13 e 19 del medesimo decreto, in quanto prevede, a titolo di "sanzione alternativa", l'espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente - premesso di non condividere l'affermazione secondo cui l'espulsione, concretando "una sorta di rinuncia all'esecuzione della pena principale", si tradurrebbe in un beneficio per il condannato, anche perché in tal caso si sarebbe dovuto consentire «al "beneficiario" di rinunciarvi», mentre la disciplina positiva prescinde dal consenso dell'interessato - ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, se non si vuol consentire al legislatore «di eludere i limiti posti dalla Costituzione attraverso una sorta di "truffa delle etichette" realizzata con la previsione di un tertium genus di sanzioni penali», abbia sicuramente natura di pena;

che, così inquadrata, la disciplina censurata non si conformerebbe al principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e violerebbe inoltre gli artt. 2 e 3 Cost., per la irragionevolezza delle scelte legislative che l'assistono e perché lede diritti inviolabili;

che, in particolare, la normativa denunciata sarebbe caratterizzata da un automatismo inconciliabile con il principio della finalità rieducativa della pena e imporrebbe altresì un irragionevole obbligo di disporre l'espulsione di chi ha commesso reati più lievi a fronte del divieto di procedere all'espulsione dei condannati per i reati più gravi elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a); obbligo che si porrebbe inoltre in contrasto con l'esigenza - già rappresentata nella sentenza n. 62 del 1994 - dell'impulso della parte privata, a garanzia "di un diritto inviolabile";

che sarebbe inoltre violato l'art. 111 Cost., primo e secondo comma, in quanto la normativa censurata configura un procedimento - de plano e ad iniziativa officiosa -, che, nonostante abbia natura giurisdizionale, non realizza il "contraddittorio tra

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

le parti, in condizioni di parità" e non assicura al pubblico ministero la concreta possibilità di esercitare le sue attribuzioni istituzionali, volte al controllo di legalità della decisione, dal momento che, ove il condannato non abbia interesse ad impugnare il provvedimento di espulsione, al pubblico ministero è precluso ogni efficace spazio di intervento.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina dell'espulsione, a titolo di "sanzione alternativa" alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto, prevista dall'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, in particolare, il rimettente ritiene violati:

- l'art. 2 della Costituzione, perché la disciplina censurata non riserva al condannato l'iniziativa di chiedere l'espulsione, che è garanzia di un diritto "espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 13 Cost., primo comma";

- gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'espulsione in esame, nonostante abbia natura di sanzione penale, è in realtà priva di contenuto e finalità rieducativi e deve essere disposta - prescindendo da ogni concreta valutazione dell'effettivo percorso del condannato - automaticamente e indiscriminatamente in relazione a situazioni in ipotesi affatto diverse, sulla presunzione che la parte di pena espiata abbia già raggiunto l'anzidetta finalità: presunzione che irragionevolmente concerne soltanto stranieri extracomunitari e, tra costoro, quelli che hanno commesso reati più lievi;

- l'art. 111 Cost., primo e secondo comma, perché nel procedimento per l'applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa non è garantita la partecipazione delle parti in condizioni di parità e perché al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, non essendo in particolare prevista la facoltà di proporre opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza;

che, avendo tutte le ordinanze di rimessione per oggetto l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte, con ordinanza n. 226 del 2004, ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale sul presupposto che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - analogamente a quella disciplinata a titolo di sanzione sostitutiva dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), sulla quale si era pronunciata l'ordinanza n. 369 del 1999 - ha natura amministrativa, dovendo essere disposta nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle situazioni che costituiscono il

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del medesimo decreto;

che la Corte ha peraltro affermato che "la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998";

che, in particolare, sono comuni alle due disposizioni "il divieto, previsto rispettivamente nell'art. 13, comma 12, e nell'art. 16, comma 9, di procedere all'espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni elencate nell'art. 19; l'impugnabilità del provvedimento di espulsione, rispettivamente prevista nel comma 8 dell'art. 13 e, con effetto sospensivo, nei commi 6 e 7 dell'art. 16; la garanzia del decreto motivato, rispettivamente richiamata nel comma 3 dell'art. 13 e nel comma 6 dell'art. 16";

che "per quanto concerne l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, la garanzia dell'opposizione al Tribunale di Sorveglianza, con effetto sospensivo, svolge anche la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p.";

che dalla prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 13 può desumersi in via sistematica "l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione";

che la Corte ha infine ritenuto che "nulla impedisce al magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, di acquisire dagli organi di polizia non solo, a norma dell'art. 16, comma 6, le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione, posto che nel disporre l'analoga misura amministrativa di cui all'art. 13, comma 3, il questore può evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero nei cui confronti deve essere disposta l'espulsione";

che, non essendo prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 Cost., terzo comma, e art. 111 Cost., commi primo e secondo, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2004.

Corte cost., Ord., 15-07-2004, n. 226

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, dai Magistrati di sorveglianza di Alessandria con ordinanza del 10 dicembre 2002, di Cagliari con ordinanza del 22 gennaio 2003, di Reggio Emilia con ordinanza del 6 marzo 2003, di Bologna con ordinanza del 1 marzo 2003, di Reggio Emilia con ordinanza del 29 marzo 2003 e di Bologna con ordinanza del 3 aprile 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 26, 207, 342, 391, 509 e 510 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, n. 17, n. 24, n. 26 e n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Alessandria (r.o. n. 26 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in quanto prevede, a titolo di "sanzione alternativa", l'espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sull'espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero detenuto in espiatione della pena, del quale risulta accertata l'identità e la nazionalità e nei cui confronti sussistono i presupposti per l'espulsione a norma dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. n. 286 del 1998 menzionato;

che ad avviso del rimettente tale disciplina contrasterebbe con l'art. 27 Cost., anche in rapporto agli artt. 2 e 3 Cost.;

che infatti, essendo la misura della espulsione dal territorio dello Stato priva di contenuto e finalità rieducativi, la normativa censurata potrebbe giustificarsi sul

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

piano costituzionale soltanto se si dovesse ritenere che nelle ipotesi in esame l'espulsione non può essere assimilata né a una pena né a una misura alternativa, e costituisce invece una mera "sospensione della pena, una temporanea rinuncia dello Stato ad applicarla", come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, fra l'altro, nella sentenza n. 62 del 1994, in relazione alla così detta espulsione "a richiesta" dello straniero prevista dall'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296;

che la disciplina oggi censurata si discosterebbe tuttavia da quella scrutinata dalla Corte Costituzionale proprio in relazione agli aspetti che allora la Corte ritenne qualificanti al fine di escluderne l'illegittimità costituzionale, tra i quali l'iniziativa del condannato, quale garanzia del "necessario rispetto di un diritto inviolabile dell'uomo";

che l'espulsione in esame è invece del tutto "automatica", dovendo essere disposta sulla base della mera ricognizione della sussistenza dei presupposti fissati dalle disposizioni censurate, e si fonderebbe quindi sulla presunzione assoluta e invincibile che la parte di pena espiata ha già raggiunto la finalità rieducativa, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;

che sarebbero inoltre irragionevolmente equiparate situazioni affatto diverse, quali quella del detenuto che abbia tenuto "una condotta penitenziaria pessima" e quella di chi abbia invece effettivamente completato il suo percorso rieducativo, e discriminati manifestamente i soggetti legittimati a rimanere in Italia rispetto ai non legittimati, "anticipandosi" nei confronti di costoro l'uscita dal carcere solo perché "clandestini";

che, essendo le informazioni la cui acquisizione è prevista dalla norma censurata destinate soltanto ad accertare l'identità e la nazionalità dello straniero, risulterebbe preclusa qualsiasi concreta valutazione del Giudice circa l'effettivo percorso rieducativo del condannato;

che infine, non essendo l'espulsione "condizionata [...] alla volontà del soggetto", la disciplina censurata violerebbe, alla luce di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 62 del 1994, l'art. 2 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, in quanto "l'espulsione in esame costituisce [.....] sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, onde ad essa non si applica il disposto dell'art. 27 della Costituzione, terzo comma" e "rientra nella discrezionalità del legislatore individuare fattispecie [.....] nelle quali lo Stato rinuncia alla propria pretesa punitiva ricorrendo a sanzioni di natura extrapenale";

che inoltre, secondo l'Avvocatura, la disciplina censurata sarebbe "di sicuro favor per l'interessato", in quanto si limita ad anticipare un'espulsione che dovrebbe comunque essere eseguita dopo l'espiazione integrale della pena;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che non sussisterebbe, infine, alcuna ragione per acquisire la manifestazione di volontà del detenuto essendogli comunque riconosciuta la facoltà di impugnare con effetto sospensivo il provvedimento che dispone l'espulsione;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 Cost., terzo comma, e art. 111 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari (r.o. n. 207 del 2003);

che il rimettente - premesso di non condividere l'affermazione secondo cui l'espulsione, concretando "una sorta di rinuncia all'esecuzione della pena principale", si tradurrebbe in un beneficio, anche perché in tal caso si sarebbe dovuto consentire «al "beneficiario" di rinunciarvi», mentre la disciplina positiva prescinde dal consenso dell'interessato - ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, se non si vuol consentire al legislatore «di eludere i limiti posti dalla Costituzione attraverso una sorta di "truffa delle etichette" realizzata con la previsione di un tertium genus di sanzioni penali», abbia sicuramente natura di pena;

che, così inquadrata, la disciplina censurata non si conformerebbe al principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e violerebbe inoltre gli artt. 2 e 3 Cost., per la irragionevolezza delle scelte legislative che l'assistono e perché lede diritti inviolabili;

che, in particolare, la normativa denunciata sarebbe caratterizzata da un automatismo espulsivo inconciliabile con il principio della finalità rieducativa della pena e imporrebbe altresì un irragionevole obbligo di disporre l'espulsione di chi ha commesso reati più lievi a fronte del divieto di procedere all'espulsione dei condannati per i reati più gravi elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a); obbligo che si porrebbe inoltre in contrasto con l'esigenza - già rappresentata nella sentenza n. 62 del 1994 - dell'impulso della parte privata, a garanzia "di un diritto inviolabile";

che il Giudice a quo dubita infine, in riferimento all'art. 111 Cost., commi primo e secondo, della legittimità del procedimento per l'applicazione della "sanzione alternativa" delineato dalla norma censurata in quanto, nonostante abbia natura giurisdizionale, non assicura il "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità";

che inoltre nel procedimento - de plano e ad iniziativa officiosa - al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, volte in particolare al controllo di legalità della decisione, in quanto, ove il condannato non abbia interesse ad impugnare il provvedimento di espulsione, al pubblico ministero, nei cui confronti non è prevista neppure la comunicazione del decreto di espulsione, sarebbe precluso ogni concreto spazio di intervento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che l'Avvocatura rileva che lo straniero versa già nelle condizioni che legittimerebbero - ex art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - l'espulsione in via amministrativa, non eseguita soltanto a causa dello stato di detenzione, e

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che pertanto l'istituto in esame non rappresenta una forma di sostituzione di una pena (espulsione) ad un'altra (detenzione), ma costituisce una mera sospensione della pena detentiva;

che in quest'ottica, proprio perché lo straniero dovrebbe comunque essere espulso a fine pena, il fatto che non si preveda la richiesta del detenuto non recherebbe alcun vulnus all'art. 2 Cost.;

che non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto anche i soggetti condannati per i più gravi delitti devono comunque essere espulsi dopo la completa espiazione della pena detentiva, avendo il legislatore ritenuto per motivi di opportunità che non venga anticipatamente disposta la sospensione dell'esecuzione della pena;

che parimenti infondate sarebbero le censure sollevate in riferimento all'art. 111 Cost., commi primo e secondo, dal momento che i principi del giusto processo riguarderebbero "solo il procedimento penale di cognizione" e che comunque, nella sostanza, il principio del contraddittorio sarebbe pienamente rispettato;

che, in particolare, la previsione del procedimento de plano ("senza sentire il pubblico ministero né il detenuto") troverebbe ragione nel fatto che l'espulsione si fonda di regola su "presupposti di pronta e facile verifica", ma nulla impedirebbe al Magistrato di sorveglianza di sentire il pubblico ministero o l'interessato;

che il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha sollevato (r.o. n. 342 del 2003), in riferimento agli artt. 2, 3, 25 Cost., secondo comma (indicato solo in motivazione), e art. 27 Cost., terzo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 (anche in relazione agli artt. 13 e 19) del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 15 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui fa obbligo al Magistrato di sorveglianza di disporre l'espulsione dello straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, e deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente premette di procedere ai sensi dell'art. 16 citato nei confronti di un detenuto in regime di semilibertà, titolare di un permesso di soggiorno scaduto, in relazione al quale risulterebbero integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per l'espulsione dal territorio dello Stato;

che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari (r.o. n. 207 del 2003), il Giudice a quo ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa abbia un evidente contenuto afflittivo, in quanto:

- a) il procedimento è avviato d'ufficio, anche in assenza di una iniziativa di parte (a differenza dell'espulsione a richiesta, oggetto della sentenza n. 62 del 1994);
- b) non occorre l'adesione del condannato né è prevista una facoltà di "rinuncia";
- c) l'espulsione può determinare l'interruzione del trattamento rieducativo in atto ovvero la recisione dei legami familiari;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

d) la misura è del tutto automatica, senza che il Giudice possa tenere conto dei risultati dell'osservazione in carcere, del trattamento svolto e dell'adesione mostrata dal condannato;

che sotto questi profili la disciplina in esame violerebbe l'art. 27 Cost., terzo comma, in quanto preclude o addirittura interrompe il processo rieducativo, in assenza di una richiesta del detenuto, di un comportamento colpevole dello stesso e soprattutto senza che al Giudice sia riconosciuto alcun margine di discrezionalità nell'applicare la misura;

che la lesione del principio della finalità rieducativa della pena sarebbe ancora più evidente ogni qual volta la misura dell'espulsione debba essere disposta, come nel caso di specie, nei confronti di un soggetto che, essendo stato ammesso alla semilibertà e svolgendo attività lavorativa, ha concretamente dimostrato di "avere avviato un processo rieducativo e di risocializzazione";

che del resto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 62 del 1994 aveva valorizzato, in riferimento alla previgente disciplina della espulsione a richiesta, il fatto che la pronuncia del Giudice non fosse obbligatoria e automatica, in quanto il Giudice doveva acquisire informazioni dagli organi di polizia, sentire il pubblico ministero e le altre parti, e che sarebbe perciò irragionevole negare - come invece fa la disciplina censurata - analoghi poteri al Magistrato di sorveglianza, organo deputato all'applicazione delle misure alternative alla detenzione attraverso un procedimento giurisdizionalizzato che si basa sulla osservazione del condannato e sull'analisi del suo percorso rieducativo;

che la disciplina altererebbe inoltre l'intero sistema del trattamento penitenziario e delle misure alternative, consentendo che siano "a un tempo" emessi provvedimenti favorevoli al condannato, sulla base della positiva progressione nel trattamento, e il provvedimento di espulsione obbligatoria, a prescindere dai progressi compiuti;

che, infine, la disciplina censurata violerebbe l'art. 25 Cost., in quanto la novella del 2002, prevedendo l'espulsione anche dei soggetti già condannati e in stato di detenzione alla data di entrata in vigore della legge, introdurrebbe con effetto retroattivo un trattamento sanzionatorio sfavorevole;

che il Magistrato di sorveglianza di Bologna (r.o. n. 391 del 2003) ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale in parte analoga alla precedente;

che il rimettente, premesso che procede nei confronti di uno straniero che si trova in regime di semilibertà, rileva che, nonostante l'espulsione costituisca una "misura alternativa" alla detenzione in carcere, deve essere applicata d'ufficio senza alcuna valutazione discrezionale che tenga conto della pericolosità del soggetto o della sussistenza di un percorso rieducativo in atto, in violazione perciò degli artt. 3 e 27 Cost., per disparità di trattamento, irragionevolezza intrinseca e violazione del principio della finalità rieducativa della pena;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che il Giudice a quo invoca perciò una pronuncia della Corte che consenta al Magistrato di sorveglianza "di valutare discrezionalmente la necessità di applicare, nel caso concreto, la sanzione alternativa in esame alla stregua delle altre misure e comparativamente con queste, [...] nell'ambito di un procedimento che effettivamente garantisca i diritti della difesa, nel contraddittorio delle parti";

che questione in parte analoga, ma più ampia nella prospettazione delle censure, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., terzo comma, art. 13 Cost., secondo comma, artt. 97, 101 Cost., secondo comma, art. 102 Cost., primo comma, e art. 111 Cost., secondo comma, da altro Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (r.o. n. 509 del 2003);

che il rimettente rileva che il detenuto nei cui confronti dovrebbe essere disposta l'espulsione ha sempre mantenuto buona condotta, ha partecipato all'opera rieducativa, frequentando corsi scolastici e di formazione professionale, e ha fruito con regolarità di permessi premio presso una cooperativa sociale, sino ad essere ammesso al regime di semilibertà con provvedimento nel quale si dà particolare rilievo ad elementi indicativi di un effettivo radicamento del soggetto nel territorio;

che tale situazione sarebbe compromessa, con inevitabile interruzione del trattamento rieducativo e pericolo di reiterazione di condotte antiggiuridiche, per effetto dell'automatismo del provvedimento di espulsione, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., terzo comma;

che il rimettente, al pari degli altri, ritiene che nella disciplina attuale il legislatore abbia mantenuto solo il primo dei tre elementi (limite di pena, discrezionalità del Giudice e consenso del condannato) in base ai quali la Corte Costituzionale aveva escluso l'illegittimità costituzionale della espulsione "a richiesta";

che, poiché l'espulsione in esame configura una misura alternativa alla detenzione, essa dovrebbe essere disciplinata in conformità ai principi della finalità rieducativa della pena e della differenziazione del trattamento;

che la norma censurata violerebbe perciò non solo l'art. 27 Cost., terzo comma, ma anche gli artt. 3 e 13 Cost., secondo comma, in quanto, "precludendo una valutazione nel merito da parte del Giudice, prescrive che, in materia di libertà personale, condizioni personali diverse trovino identica risposta";

che il rimettente ritiene che dalla obbligatorietà dell'espulsione discenda altresì la violazione dell'art. 101 Cost., secondo comma, e art. 102 Cost.: la limitazione del sindacato del Giudice alla sola valutazione dei presupposti formali, infatti, da un lato precluderebbe l'esercizio delle funzioni giurisdizionali della magistratura di sorveglianza, "svilendole" "a mero esercizio di potestà amministrative"; dall'altro, imponendo l'emissione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale in base alla "mera verifica della sussistenza di un requisito amministrativo" (in relazione al quale al Giudice non è neppure riconosciuto lo stesso margine di discrezionalità che spetta all'autorità amministrativa), menomerebbe il principio della sottoposizione del Giudice solo alla legge;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che, quanto alla censura riferita all'art. 111 Cost., il rimettente ritiene che la disciplina del procedimento di espulsione e la previsione della sola opposizione del condannato violino i principi del contraddittorio e della parità fra le parti, il cui rispetto avrebbe quantomeno imposto di prevedere la facoltà di opposizione anche del pubblico ministero;

che, infine, la omessa previsione della notifica del provvedimento di espulsione al difensore violerebbe l'art. 24 Cost., impedendo al condannato di fruire di assistenza tecnica ai fini della presentazione dell'opposizione;

che ulteriore questione di legittimità costituzionale, analoga alle precedenti, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., terzo comma, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna (r.o. n. 510 del 2003);

che anche il Giudice di Bologna muove dal riconoscimento del carattere affittivo della espulsione come sanzione alternativa, ritenendo - sulla base di considerazioni affatto simili a quelle svolte nelle precedenti ordinanze - che l'automatismo della misura sia irragionevole, violi il principio della finalità rieducativa della pena e determini disparità di trattamento fra detenuti extracomunitari.

Considerato che i Magistrati di sorveglianza di Alessandria, Cagliari, Reggio Emilia e Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25 Cost., secondo comma, artt. 27, 97, 101 Cost., secondo comma, art. 102 Cost., primo comma, e art. 111 Cost., commi primo e secondo, questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'espulsione, a titolo di "sanzione alternativa" alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto, prevista dall'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, in particolare, i rimettenti ritengono violati:

- l'art. 2 della Costituzione, perché la disciplina censurata non riserva al condannato, quale garanzia del necessario rispetto di un diritto inviolabile dell'uomo, l'iniziativa di chiedere l'espulsione;

- l'art. 3 Cost., perché l'espulsione in esame opera automaticamente ed indiscriminatamente in relazione a situazioni affatto diverse, quali quella del soggetto che abbia tenuto una condotta penitenziaria pessima e quella di chi abbia invece completato il suo percorso rieducativo, ledendo così il principio di eguaglianza;

- l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'automatismo della "sanzione alternativa" non si concilia con il sistema penitenziario, all'interno del quale l'espulsione risulta essere l'unica misura che può provocare l'interruzione del percorso rieducativo del condannato, prescindendo dai dati dell'osservazione e del trattamento;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

- l'art. 3 Cost., in quanto l'espulsione dovrebbe fondarsi sulla presunzione che la parte di pena espiata abbia già raggiunto la finalità rieducativa; presunzione che irragionevolmente concernerebbe soltanto stranieri extracomunitari e tra costoro quelli che hanno commesso reati più lievi;
- gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'espulsione in esame, nonostante abbia natura di sanzione penale, è in realtà priva di contenuto e finalità rieducativi e deve essere disposta automaticamente e obbligatoriamente, prescindendo da ogni concreta valutazione dell'effettivo percorso rieducativo del condannato, anche quando l'imputato abbia già goduto di benefici penitenziari o si trovi in regime di semilibertà;
- gli artt. 3 e 13 Cost., perché impone in materia di libertà personale un identico trattamento di situazioni affatto diverse pur all'interno della medesima categoria di soggetti condannati per reati non ostativi e con un residuo pena inferiore a due anni;
- l'art. 25 Cost., secondo comma, per violazione del principio di irretroattività della legge penale, in quanto è stato introdotto con effetto retroattivo un trattamento sanzionatorio sfavorevole per il condannato già in stato di detenzione;
- l'art. 101 Cost., secondo comma, e l'art. 102 Cost., primo comma, in quanto l'obbligatorietà dell'espulsione preclude di fatto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Magistrato di sorveglianza;
- l'art. 111 Cost., commi primo e secondo, perché nel procedimento per l'applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa non è garantita la partecipazione delle parti in condizioni di parità nella fase davanti al Magistrato di sorveglianza e perché al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, non essendo in particolare prevista la facoltà di proporre opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza;
- infine, l'art. 24 Cost., perché l'omessa previsione della notifica del provvedimento di espulsione al difensore del condannato ne menoma l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione dell'opposizione al Tribunale di sorveglianza;

che, avendo tutte le ordinanze di rimessione per oggetto l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il nucleo centrale delle censure mosse dai vari rimettenti si sostanzia nel rilievo che, pur essendo l'espulsione "sicuramente ascrivibile al novero delle sanzioni penali", la sua disciplina (iniziativa officiosa; applicazione automatica e obbligatoria in presenza dei presupposti formali previsti dalla legge, a prescindere da ogni valutazione sul percorso rieducativo e sulle possibilità di reinserimento del condannato) si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e con l'art. 3 Cost., sotto i profili della ragionevolezza e del principio di eguaglianza, posto che si tratterebbe dell'unica misura alternativa alla detenzione o comunque dell'unica sanzione afflittiva

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

applicata dalla magistratura di sorveglianza, senza tenere conto degli effetti ai fini della rieducazione e della risocializzazione del condannato e delle sue condizioni personali;

che con l'ordinanza n. 369 del 1999 questa Corte ha avuto occasione di definire la natura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva disciplinata dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (già art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla legge n. 189 del 2002), che presenta rilevanti affinità con l'espulsione a titolo di sanzione alternativa oggetto delle attuali questioni di legittimità costituzionale, essendo anch'essa, tra l'altro, attribuita alla competenza di un organo giurisdizionale, nella specie il Giudice del processo di cognizione;

che in tale decisione la Corte ha sostenuto che l'espulsione, pur se disposta dal Giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto, da un lato, la sua esecuzione è affidata al questore anziché al pubblico ministero, dall'altro il testo dell'art. 16, comma 1, "richiama le condizioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa prevista dall'art. 11 [ora art. 13] del D.Lgs. n. 286 del 1998, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica";

che, affermata la natura amministrativa dell'espulsione, la Corte ha ritenuto non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale allora prospettati in base al presupposto che l'espulsione integrasse gli estremi di una sanzione penale;

che, sulla base della interpretazione accolta nell'ordinanza n. 369 del 1999, da cui questa Corte ritiene di non discostarsi, va riconosciuta natura amministrativa anche alla espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13, alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni;

che la natura amministrativa dell'espulsione in esame rende privi di fondamento tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dai rimettenti sul presupposto che, essendo l'espulsione una misura alternativa alla detenzione o comunque una sanzione penale, ad essa debbano applicarsi, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, le garanzie stabilite per la pena;

che, peraltro, la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998;

che alcune di tali garanzie sono espressamente previste nei commi 5 e seguenti dell'art. 16, mentre altre si atteggiano in maniera diversa, stante il differente contesto processuale in cui intervengono i due provvedimenti di espulsione, ovvero possono essere desunte in via interpretativa attraverso il confronto tra gli artt. 13 e 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 menzionato;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che sono comuni alle due disposizioni, tra l'altro: il divieto, previsto rispettivamente nell'art. 13, comma 12, e nell'art. 16, comma 9, di procedere all'espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni elencate nell'art. 19; l'impugnabilità del provvedimento di espulsione, rispettivamente prevista nel comma 8 dell'art. 13 e, con effetto sospensivo, nei commi 6 e 7 dell'art. 16; la garanzia del decreto motivato, rispettivamente richiamata nel comma 3 dell'art. 13 e nel comma 6 dell'art. 16;

che, per quanto concerne l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, la garanzia dell'opposizione al Tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo, svolge anche la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p., a cui fa espresso richiamo l'art. 678 c.p.p. nel disciplinare il procedimento di appello davanti al Tribunale di sorveglianza;

che l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, può desumersi invece in via sistematica dalla prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 13, anche alla stregua del rinvio di carattere generale operato dall'art. 16, comma 5, allo straniero che si trova nelle situazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 13;

che del pari nulla impedisce al Magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, di acquisire dagli organi di polizia non solo, a norma dell'art. 16, comma 6, le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione, posto che nel disporre l'analoga misura amministrativa di cui all'art. 13, comma 3, il questore può evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero nei cui confronti deve essere disposta l'espulsione;

che, tenuto conto di tali considerazioni sistematiche e interpretative, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai rimettenti devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25 Cost., secondo comma, artt. 27, 97, 101 Cost., secondo comma, art. 102 Cost., primo comma, e art. 111 Cost., commi primo e secondo, dai Magistrati di sorveglianza di Alessandria, Cagliari, Reggio Emilia e Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.